

TORNATA DEL 20 APRILE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di una petizione — Congedi — Discussione sul disegno di legge per riduzione temporaria del canone gabellario assegnato alle provincie dello Stato — Considerazioni del senatore Di Castagneto — Risposta del ministro di grazia e giustizia e del relatore senatore Quarelli — Obbiezioni del senatore Della Torre combattute dal relatore e dal ministro stesso — Dichiarazioni del senatore Alfieri — Chiusura della discussione generale e adozione degli articoli dal 1° al 7° — Sull'8° articolo ragionano i senatori Colli, Di Castagneto, Des Ambrois, Mestri, Di San Martino, il relatore e il ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione dell'articolo 8 e dei successivi — Per difetto di numero si rinvia alla seduta successiva la votazione per scrutinio segreto sull'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale della precedente tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

Legge quindi il seguente sunto di petizione :

907. Il clero di Genova ricorre al Senato pregandolo di non voler sancire il progetto di legge portante modificazioni ed aggiunte al Codice penale.

PRESIDENTE. Questa petizione è stata già comunicata alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge a cui si riferisce.

Si dà conoscenza al Senato di alcune lettere di senatori che chiedono un congedo.

QUARELLI, segretario, legge due lettere dei senatori Provana Del Sabbione e De Cardenas, i quali, per motivi speciali non potendo intervenire alle sedute del Senato, chiedono un congedo di un mese, che è loro accordato.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER RIDUZIONE DEL CANONE GABELLARIO.

PRESIDENTE. Ponendo in esecuzione l'ordine del giorno lo dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge riguardante la riduzione del canone gabellario. (Vedi vol. Documenti, pag 918 e 919.)

La parola è al senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Se il Ministero avesse più risolutamente sostenuto il primitivo suo progetto, se la Commissione del Senato non avesse a quell'epoca limitato le sue savie osservazioni ad uno sterile voto, forse non avremmo a lamentare quella legge del 2 gennaio 1853, la quale io considero come una delle più infelici che compongano il nostro Codice economico amministrativo.

Con ciò, o signori, io non vengo in oggi a proporre che debba ad un tratto cessare l'effetto della medesima; fortunatamente vedo che tanto il Ministero come il Parlamento sono d'accordo a riconoscerne gli inconvenienti, a considerarla come provvisoria; tuttavia se la condizione in cui essa

ci ha posti è tale da non poter essere durevole, credo che almeno noi dovremmo non rendere ancora peggiore al momento la nostra situazione.

Chiedo permesso al Senato di riandare brevemente i motivi i quali han dato luogo alla legge del 1853.

Il Ministero, se non erro, fu mosso a proporla dalle lagnanze che si elevarono, prima sul modo di appalto, in secondo luogo anche perchè l'imposta cadesse sulla consumazione.

Non poteva sfuggire certamente alla saviezza del Ministero la difficoltà che, in qualunque senso volesse applicarsi la legge, si presentava, per evitare l'uno o l'altro di tali inconvenienti: ad ogni modo il progetto, quale veniva dal ministro presentato, se da un canto soddisfaceva all'opinione pubblica, egli è certo che evitava ancora essenzialmente, se non tutti, alcuni, e gravi inconvenienti, i quali venivano rimproverati alla legge in allora vigente.

Al metodo dell'appalto sostituiva il Ministero nel suo progetto il metodo di esercizio.

Quindi vi si introducevano alcune modificazioni sulla vendita al minuto con savie cautele, perchè il vino che si consumava per consumare altrove non fosse soggetto a diritto; e si toglieva una parte dei rigori di quelle disposizioni che possono offendere alcune suscettibilità. Io confesso schiettamente che non so vedere, con quell'eccesso in cui venivano esposti, nè l'uno, nè l'altro dei due accennati inconvenienti.

Credo che fossero alquanto esagerate le conseguenze che si volevano dedurre dal sistema d'appalto; credo poi che un'imposta sulla consumazione non abbia tutti quei danni che le si vogliono attribuire. L'imposta, di qualunque natura essa sia, non è mai aggradevole; ma quando cade sopra di un fatto reale, quando colpisce la totalità dei cittadini, pare a me che dovendo pagare, conviene rassegnarsi a qualche inconveniente, e che l'imposta sulla consumazione sia anche una delle maniere le più giuste e di più facile e generale applicazione.

Infatti quando sento declamare da un canto contro le imposte sulla consumazione, perchè si dice che vanno a colpire le classi le più povere, e dall'altra parte sento lodare

come principio di giustizia le imposizioni sul mobiliare, l'imposta sulle vetture, ecc., che sono pur anche imposte sulla consumazione, io, in verità, o signori, non so più dove mi sia; pare che si voglia imporre una classe di cittadini a danno delle altre, il che sarebbe contrario alla base fondamentale delle nostre istituzioni, sarebbe lo scompiglio della società.

Ho detto adunque che se inconvenienti debbono trovarsi, qualunque sia il modo con cui si voglia applicare quest'imposizione; e se la tassa sulla consumazione porta con sé un carattere di ragionevolezza e di attuabilità, certo che il modo di appalto, il quale era prima in vigore, sembra dovesse, almeno nelle circostanze attuali del paese, ottenere la preferenza. Se non altro doveva tollerarsi come un'imposta già istituita, come un'imposta alla quale si era avvezzi, e che ampliata alle provincie fino allora esenti, avrebbe prodotto, senza molti inconvenienti, tutto il reddito che se ne poteva aspettare.

Noi vediamo di fatti che il reddito delle gabelle nelle provincie soggette era, se mal non mi appongo, di 5,350,000 o 5,375,000 lire: questo danaro entrava regolarissimamente nelle casse. Io credo che quando si fosse estesa la disposizione alle altre provincie, il Governo avrebbe potuto far capitale sul suo reddito. Ad ogni modo avrei anche volentieri aderito al progetto ministeriale perchè vedevo in esso un principio identico con quello già in vigore.

L'esercizio contiene lo stesso principio che l'appalto, colla sola differenza che l'esercizio si fa per conto del Governo, e nell'appalto questo esercizio va per conto di uno o più impresari.

Io poi nel mio particolare preferisco il sistema d'appalto a motivo che nell'esercizio ci vedo due o tre inconvenienti, i quali, a parer mio, non lasciano d'essere assai gravi. Uno degli inconvenienti dell'esercizio si è che il Governo difficilmente può curare i suoi interessi come li cura un appaltatore; e se, per esempio, all'appaltatore costa il 18 per cento la spesa di esercizio costerà molto di più al Governo, fatto riflesso segnatamente che gli impiegati del Governo sono in altra condizione di quelli d'un appaltatore.

Quando il Governo ha montato la sua amministrazione, che ha impiegati i quali servono, e che servono lungamente, dovrà sempre provvedere alla loro sorte, e cadiamo in quell'inconveniente che deploriamo tutti i giorni, della quantità degli impieghi e delle pensioni di riposo.

Dopo ciò havvi un'altra considerazione a mio avviso, ed è che se l'esercizio si fa per mezzo di un appaltatore, il Governo può restare come mediatore fra i cittadini e l'appaltatore; e se accadono vessazioni, può interessarsi e può prendere delle misure, può far cessare queste vessazioni; se poi il Governo esercita egli stesso, dobbiamo credere bensì che non possano occorrere vessazioni, ma è certo che tutto il rigore deve spiegarsi a nome e per parte del Governo, e che se accade qualche contrasto, più difficilmente il cittadino può essere udito, come lo sarebbe quando si tratta tra lui ed un appaltatore. Tuttavia, ripeto, se si fosse adottato questo sistema proposto dal Governo, credo che anche malgrado questi inconvenienti si sarebbe potuto procedere, e che la gabella avrebbe prodotto il frutto che se ne poteva sperare.

Vinse il partito l'altro sistema che per il momento sta attendendosi, e che manifestamente pecca per essenziali motivi. Il primo è che si calcola sopra un reddito ignoto.

Onde riparare a quest'inconveniente si è dovuto farne una imposta di ripartizione, ed addossare alle divisioni, alle provincie, ai comuni l'onere di sopportarne e dividerne il con-

tingente. Cosa accade intanto? Accade che, mentre nell'imposta di consumazione il Governo esige il diritto sopra una materia consumata, con questa legge bisognerà esigere il diritto sopra una presunta consumazione, e questa consumazione, solamente perchè si presume, alcune volte cessa realmente di esistere. È chiaro a vederlo; molti degli esercenti spaventati dall'idea di un canone fortissimo al quale dubitano di poter far fronte, cessano dall'esercizio e non sanno piegarsi ad assumere un onere dal quale non prevedono se potranno poi escirne con onore. Quindi nacque l'altro inconveniente portato dall'articolo 24 e seguenti della legge 2 gennaio 1853, che fu cioè giocoforza di dar carico ai comuni di rappresentare al Governo la totalità della somma per cui erano stati quotati. Dunque da un'imposta di consumazione si venne al metodo di ripartizione.

Ma un altro inconveniente più grave io trovo in questa facoltà data ai comuni di cercare altrove la sorgente per rappresentare l'imposta dovuta al Governo. Quando l'appaltatore pagava ratealmente secondo gli obblighi del suo contratto, egli pagava sui prodotti delle gabelle, e tutta questa imposta fruttava al Governo direttamente sui prodotti stessi che si volevano imporre; al contrario se il comune non può, od anche, in alcuni casi, non vuole percevere a rigore i diritti sulle gabelle, se sarà un comune che abbia redditi l'imporrà sui suoi redditi proprii. Ora, cosa accade? Accade che si distrugge la materia imponibile; imperciocchè non è la stessa cosa per il Governo di esigere una somma proveniente dai redditi del comune, o di esigere una somma proveniente dalle gabelle. I redditi del comune possono servire a tanti altri usi. E poi cosa accade ancora? Accade che il comune sui suoi redditi paga il canone gabellario; quindi rimane sprovvisto di sufficienti mezzi per far fronte ad altre spese, impone sul registro per le spese locali, accresce il registro locale, ed i proprietari rimangono gravati, mentre, continuando nel sistema precedente, quell'imposta che si voleva stabilire sulla consumazione di quei dati generi, entrava veramente nelle casse regie per prodotto di quelle consumazioni, e rimanevano illese tutte le altre sorgenti di entrata, e massime la prediale, le quali saranno tutte necessarie nella condizione attuale del nostro paese per far fronte sia ai bisogni dei comuni, sia ancora per nuove risorse al Governo, quando sarà obbligato di avervi ricorso, come pur troppo saremo nel caso di fare.

Quindi accade anche altro gravissimo inconveniente, che in parte le ripartizioni furono trovate eccessive, ed hanno motivato la legge che stiam per discutere; in secondo luogo, come ebbi l'onore di osservare, si rende necessaria l'applicazione di altri fondi, e si corre rischio di diminuire la materia imponibile. Ed io prego il Ministero di ben fare attenzione a questa circostanza; imperciocchè quando in un comune si sarà imposto il canone gabellario sui redditi stessi del comune, difficilmente si penserà ad esigere da quelli che macellano, da quelli che tengono aperto un esercizio d'albergo o di osteria; perciocchè il comune fa già fronte col suo proprio reddito alle esigenze del canone da pagarsi alle regie finanze, e si ha piuttosto un interesse ad esonerare i contribuenti. Ne viene in conseguenza che si macellerà impunemente, si eserciterà un albergo, una locanda senza pagare diritto, e la materia imponibile ne resterà di tanto diminuita.

Venendo poi alla legge attuale, io prego il Senato di ben penetrarsi delle conseguenze del principio che rimane con essa consacrato. Forse l'osservazione che io movo al presente troverebbe la sua sede più propria nel successivo articolo 8, ma siccome io considero questo principio come un principio

radicale della legge, credo che possa l'osservazione venire egualmente bene nella discussione generale.

Con alcune cautele il Ministero propone di autorizzare i comuni ad imporre sul tasso prediale la quota delle contribuzioni per quest'imposta delle gabelle, qualora non si possa in altro modo dal comune provvedere; quindi un'imposta di consumazione, la quale era già divenuta imposta di ripartizione, diventa ora un'imposta di quotità, e va a percuotere quelle persone, le quali sono affatto estranee all'obbligo di pagare questo diritto; imperciocchè pesando sulla consumazione al minuto, vede il Senato che altro è l'imposta sulla consumazione, altro è l'imposta prediale.

Il principio della legge votata nel 1853 portava espressamente che le facoltà date ai comuni non potessero estendersi ad imporre sulla prediale; ed era savissima disposizione.

Ora viene distrutto questo principio, ed in sua vece le comunità saranno autorizzate a riscuotere sulla prediale. So che dovrà intervenire l'autorizzazione del Governo, che ha espressamente dichiarato che ad ogni costo bisogna che la somma entri; egli è evidente che quando non ci siano altri mezzi, non solo dovrà autorizzare, ma costringere il comune ad imporre sul prodotto prediale quell'imposta che è una imposta di consumazione.

Vede il Senato se può essere giustizia questa; qui si pecca contro le condizioni volute dallo Statuto; imperciocchè chi può immaginare che quest'imposta sia ripartita proporzionalmente agli averi, quando s'imporranno quelli che non hanno nessun obbligo di pagarla? Pecca contro i principii tutti in materia d'imposta, giacchè non può, saviamente argomentandosi, mai applicarsi una legge d'imposta in modo che vada a percuotere nello stesso tempo la consumazione e la proprietà reale, che sia diretta ed indiretta, di ripartizione e di quotità.

Io desidero di sentire le osservazioni che l'onorevole signor ministro vorrà fare agli argomenti che ho avuto l'onore di addurre, riservandomi, ove sia il caso, di ripigliare ancora la parola per sostenere la mia opinione.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. L'onorevole senatore Di Castagneto ha incominciato in primo luogo per fare la censura della legge 2 gennaio 1853, adducendo i gravi inconvenienti che, a suo credere, essa non poteva a meno di produrre, e facendo nel tempo stesso quasi una censura al Ministero se questa legge fu pubblicata.

In secondo luogo ha svolto quale sarebbe il suo pensiero per ordinare una legge sopra le gabelle; cioè ha fatto gli elogi del sistema degli appalti, ed ha pure sostenuto che dovessero aver luogo le imposizioni sulla consumazione.

Infine, avvicinandosi al progetto di legge che cade in discussione, ed a cui pare che debba ora limitarsi la discussione, egli si è opposto all'articolo 8 del progetto.

Io certamente non farò l'apologia della legge 2 gennaio 1853, poichè il Ministero ha già in un altro recinto riconosciuto come non troppo convenienti sieno le basi sopra cui questa legge si fonda; ha pure ammesso gli inconvenienti che da questa legge ne sorgono; tant'è che egli stesso ha fatto promessa di presentare quanto prima un'altra legge la quale sia ordinata sopra basi diverse. Però non posso a meno di notare che gli inconvenienti, quantunque sieno varii, tuttavia risultarono maggiormente da circostanze imprevedute, per la scarsità del raccolto del vino. Essendo mancata la materia principale su cui cadeva questo balzello, si dovette necessariamente sentire più grandemente il difetto di questa

legge. Così forse non sarebbe stato se il raccolto del vino non fosse stato così scarso.

Del resto osserverò al Senato che io non credo che si possa fare rimprovero al Ministero di questi inconvenienti, poichè la legge fu pubblicata col concorso e della Camera dei deputati e del Senato; quindi, se può farsi rimprovero, questo deve essere comune al Ministero ed al Parlamento.

Quanto poi al pensiero dell'onorevole senatore Di Castagneto intorno al modo col quale dovrebbe essere ordinata questa legge, io certamente non contesterò che il sistema degli appalti abbia molti vantaggi, tra cui quello di rendere assai più semplice, più facile la riscossione di questo tributo; ma non è men vero che tale sistema ha pure dal suo lato molti e gravi inconvenienti. Esso dà luogo a molte e continue vessazioni a danno di coloro che sono soggetti a questa tassa, vessazioni che certamente non è nell'animo d'alcuno di promuovere e che debbe essere d'interesse comune d'impedire per quanto si può. Questo inconveniente apparve talmente agli occhi di tutti che sorse una voce generale contro gli appalti, e fu forza certamente piegare all'opinione pubblica. Ed ecco il perchè si è rinunziato all'idea degli appalti, e si è creduto miglior consiglio di adottare un sistema diverso.

Del pari io non entrò a discutere se debba continuamente ammettersi un'imposta sulla consumazione: non farò il confronto tra l'imposta sulla consumazione e quella personale e mobiliare, come fece l'onorevole senatore Di Castagneto; dirò solo, che realmente l'imposta sul consumo ha un certo non so che di odioso, e direi quasi, d'ingiusto, massime perchè cade la medesima sopra colui che ordinarmente non può pagare, cioè sopra il consumatore, il quale per lo più non è fornito di sufficienti sostanze, laddove l'imposta personale e mobiliare non cade sul consumatore: la medesima fu sancita contro il segno della ricchezza, quindi cade sopra colui che essendo ricco può di certo sopportare il peso della pubblica gravezza.

Ma credo perfettamente inutile d'entrare in ora ad esaminare se piuttosto questo che quel sistema debba ammettersi; se si debba mantenere o no l'imposta sulla consumazione, in quanto che attualmente la legge che fu presentata dal Ministero, e che ebbe già il voto della Commissione del Senato, mira unicamente a limitare gli effetti della legge 2 gennaio 1853, e non tende ad introdurre un sistema nuovo: sarà allora quando il Ministero, mantenendo la sua promessa, presenti quel nuovo progetto, che tutte le discussioni che intende ora agitare il signor Di Castagneto potranno avere la loro sede opportuna: allora solo sarà il caso di esaminare se invece del sistema dell'appalto un altro, se ne debba introdurre; se si debbano o no ammettere le imposte sulla consumazione; ma ora, se il Senato intende restringere, come spera, la discussione al progetto di legge di cui ha intrapreso l'esame, pare a me che sarebbe inopportuno d'entrare in tale sorta di discussioni.

Dirò dunque solo alcune parole in risposta al discorso del signor Di Castagneto per ciò che si riferisce all'articolo 8.

Riconosco con lui in massima, che realmente il principio sancito coll'articolo 8 del progetto sovrverte in certo modo le basi sopra le quali si fondava la legge, e cambia la natura dell'imposta; tenderebbe cioè a rendere l'imposta che graviterebbe sulla consumazione un'imposta diretta semplicemente sulla proprietà; ma credo che, circoscritta come è, entro il caso puro di necessità, quando cioè sieno assolutamente insufficienti i mezzi che sono ammassi dai principii generali indicati nel progetto di legge, vale a dire l'impos-

sibilità assoluta in cui sarebbe il comune di far fronte al peso che verrebbe ad esso comune imposto, questo cambiamento non possa dare luogo a quegli inconvenienti che furono indicati dall'onorevole senatore Di Castagneto.

E così la questione si trova ridotta al punto se debba o non debba pagarsi quella quota di contributo che viene in forza di questa legge imposta al comune.

Se il Senato crede che realmente debba pagarsi, essendo indispensabile che quella somma venga versata nelle casse delle finanze (e tanto più indispensabile, perchè se viene ammesso il progetto di legge, il canone portato dalla legge 2 gennaio 1853 si trova ridotto ad una somma minore, cioè di un quinto), se, dico, è necessario che questa somma venga versata, è pur necessario che si provvedano i mezzi affinché le regie finanze non siano prive di questo canone. Ora, dovendo provvedersi, quando i mezzi indicati dalla legge non siano sufficienti, è pur forza che si ricorra al mezzo che vi rimarrebbe, a quello cioè di sovrapporre le proprietà del comune.

Ridotta la cosa a questi semplici termini, e trattandosi d'altra parte di una legge che non può durare lungamente, perchè, come ho già detto ed amo ripetere, ne sarà presentata ben presto un'altra sopra basi diverse, in cui scomparirà tale inconveniente, io spero che il Senato vorrà anche in questa parte dare il suo voto favorevole.

DI CASTAGNETO. Prego l'onorevole ministro a persuadersi che io non ho voluto muovere censura al Ministero; sono ben lungi da questo pensiero, tanto più che io ho espresso il rincrescimento che il Ministero non avesse più risolutamente difeso il suo progetto. Dico schiettamente che il progetto, quale era stato presentato, racchiudeva tutte le condizioni per essere una legge durevole ed una legge che si accomodava ancora ai tempi, ed avrebbe potuto produrre buoni risultati; ma il Ministero ha creduto di dover cedere alle rappresentanze che vennero fatte, ha consentito a cambiare la base, ed è questa base che io credo realmente difettosa, e tale da non potersi sostenere.

Ma, tornando al principio che forma l'essenziale rimprovero che si può fare al progetto attuale, io dico che un principio è cosa di tale importanza da non potersi, non doversi sacrificare per qualunque considerazione.

Qui abbiamo l'articolo chiaro dello Statuto: essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi. Ora io domando se il Senato non deve difendere questi principi che sono realmente fondamentali; domando: a qual titolo perchè un tal esercente non potrà corrispondere il suo canone sull'esercizio, perchè in quel tal paese non vi saranno aperti alberghi o macelli, il proprietario di stabili il quale paga già la fondiaria, paga la comunale, paga la provinciale, il quale sarà forse imposto gravissimamente per le uve che produce, debbe sottostare ancora ad altre imposizioni?

Io per me credo che questo sarebbe realmente ledere quella proporzione che lo Statuto raccomanda e pone per fondamento ai diritti di tutti i cittadini; credo che questi diritti debbano trovare la loro salvaguardia nel Senato; perchè se noi abbandoniamo i principii uno dopo l'altro, ci troveremo senza leggi economiche; una volta si invocherà un precedente, un'altra volta se ne invocherà un altro, nè ripareremo mai assolutamente ad uscire dal vago e dall'arbitrario.

Io mi ricordo che quando si trattava in questo recinto della legge sulle successioni, ho dovuto rappresentare come fosse illegale l'esenzione che si voleva dare sulle successioni di lire 2000 ed al disotto, perchè io diceva: il principio è lo

stesso, tanto che si tratti di successione di 2000 franchi come di cento mila: ebbene, in pratica si è veduto l'inconveniente che è nato dal sacrificare questo principio.

Lo Statuto è un tutto coordinato: se noi oggi abbandoniamo un principio, domani un altro a seconda delle convenienze, io credo che noi perderemo la sola tavola di salute che ancora ci resta, poichè se si va sempre avanti così, di transazione in transazione, noi non avremo mai una base fissa.

Credo che nelle circostanze attuali questo principio che si vuol ledere sia un precedente pericoloso, e non so, lo dico schiettamente, non so risolvermi a dare il mio voto ad una disposizione che credo possa essere sorgente di gravissimi inconvenienti.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia, reggente il dicastero dell'interno. Io aveva riconosciuto coll'onorevole senatore Di Castagneto che l'articolo 8 del progetto di legge contiene una disposizione la quale sovverte in tal qual modo la natura delle imposte, ed ho detto che questo era veramente un inconveniente, ma un inconveniente necessario per particolari circostanze a cui si riferisce lo stesso articolo 8; però non penso che questo articolo contenga una disposizione contraria allo Statuto, poichè se vi fosse una lesione di principii vorrei che l'onorevole senatore Di Castagneto fosse persuaso che troverebbe nel banco dei ministri forti difensori dello Statuto al pari di lui.

Lo Statuto stabilisce che debbano le imposte gravitare indistintamente sopra tutti i regnicoli; ora l'articolo 8 corrisponde perfettamente a questa disposizione, poichè vuole che tutti indistintamente i comuni corrispondano quella quota di tributo che è fissata dalla legge. La legge non fa in questo caso che provvedere al modo di pagamento, cioè o pagare per mezzo dell'imposta sulla consumazione, oppure, non potendosi questa riscuotere, col mezzo di una sovrainposta sulla proprietà.

Ora, che il comune paghi, o col prodotto della consumazione (prodotto che viene sempre dagli abitanti egualmente), oppure con una sovrainposta sulla proprietà, non vedo come si possa dire infranta quell'eguaglianza prescritta dallo Statuto.

L'eguaglianza prescritta dallo Statuto contempla il pagamento delle tasse, ma non il modo del pagamento, il quale è lasciato alla legge, che può provvedere che si paghi o mediante un'imposta sulla consumazione, o sulla proprietà; il che è precisamente quanto si viene ad ottenere coll'articolo ottavo.

Dunque credo che possa bensì dirsi che l'articolo ottavo contenga una disposizione non affatto conforme alla natura dell'imposta, la quale però essendo puramente eccezionale, applicabile soltanto in pochissimi casi, nulla osta a che si abbia ad ammettere: ma non può dirsi che contenga alcuna cosa la quale infranga il principio voluto dallo Statuto.

QUARELLI, relatore. Mi limiterò a poche osservazioni sull'articolo ottavo contro il quale è sorto il senatore Di Castagneto.

La Commissione ha fatto riflettere nella relazione come il principio di sovrapporre una parte di questo canone all'imposta diretta fosse contrario alla natura dell'imposta; questo l'ha detto chiaramente, ma ha soggiunto che si ammetteva, in quanto che deve essere una disposizione di breve durata, e che questa sovrainposta non si sarebbe verificata, che in parte minima; perchè almeno è a supporre che i Consigli comunali non vengano interamente esonerare quelli che sono soggetti alle gabelle, come i macellai, i venditori di

vino al minuto, e che, invece degli esercenti, vogliono aggravare sè stessi, essendo i consiglieri in gran parte proprietari.

La sovraimposta dunque, circoscritta com'è nell'articolo 8, dovrebbe essere ridotta a poca importanza, vale a dire a ciò che è strettamente necessario a compiere il canone, e solamente nei casi in cui i comuni non abbiano assolutamente altri mezzi.

La cosa, come ognuno vede, è di poca entità, e specialmente pel riflesso che si tratta di una legge provvisoria di breve durata, e che altrimenti il Governo non avrebbe i mezzi di incassare interamente il canone stabilito, la Commissione ha acconsentito ad ammettere quest'articolo, per i motivi già detti, perchè altrimenti anch'essa aveva considerato che l'imposta di consumazione rimaneva snaturata quando si rendeva imposta diretta.

DELLA TORRE. Monsieur le ministre nous a dit que le but principal de la loi était de faire que la contribution rentrât toute entière dans la caisse; cela a son importance. Mais il est indispensable de ne pas faire payer par Pierre ce qui doit être payé par Jacques; telle doit être la base de tout système financier. Ici vous voulez prélever un impôt sur la consommation, et quand vous ne trouverez pas l'homme qui doit payer cet impôt, vous le ferez payer par un tiers, par plusieurs tiers, et ainsi vous punissez une population parce qu'elle est pauvre. Pourquoi n'y a-t-il pas de cabaretiers, ni de cafetiers au milieu de cette population? Parce qu'il n'y a pas des gens aisés qui puissent entretenir un cabaretier et un cafetier.

La manière imposable manque donc dans une semblable commune, et pour vous en dédommager vous imposez la commune elle-même.

Mais, messieurs, bien qu'une personne soit riche, si elle n'a pas de voitures on ne lui fait pas payer cependant l'impôt sur les voitures. Vous dites au village ou à la commune: votre cabaretier doit payer tant; mais, répond-t-on, il n'y en a pas chez nous; alors votre cafetier; mais nous n'en possédons pas. Pourquoi n'en possédez-vous pas? Par la raison qu'ils ne pourraient pas vivre de leur commerce, car nous sommes des pauvres gens, nous n'avons pas le moyen de prendre le café, nous buvons peu de vin quand nous en avons, et nous nous en passons quand nous n'en avons pas.

Je vous demande, messieurs, si la justice permet de faire retomber le fardeau d'une contribution sur une commune pauvre parce que ceux qui doivent payer cette contribution n'existent pas dans cette commune. Il y a un proverbe ancien qui dit, que où il n'y a rien le roi perd ses droits; ce proverbe est vieux comme le monde. Donc, s'il est impossible de prélever l'impôt, il en résultera une diminution d'impôt, qui, du reste, ne sera pas considérable, car ce n'est que dans les endroits très-pauvres qu'il n'y a ni cabaretier, ni cafetier. Dispensez donc ces pauvres gens de la contribution, et pour cela il suffit de retrancher de la loi l'article 8.

Peut-être dans certaines communes privées de cabaretier et de cafetier à l'époque de la promulgation de la loi, pourrait-on installer ensuite un cabaretier ou un cafetier; il faut craindre les abus, et dans ce cas on frapperait d'une amende ceux qui auraient introduit clandestinement ces genres de commerce; mais si rien de cela n'arrive, pourquoi feriez-vous payer un impôt?

J'appuie les paroles de monsieur De Castagneto; on a violé le Statut sur plusieurs points, un de ces points surtout est d'une extrême importance; si nous le violons encore en ce qui concerne la propriété, je ne sais pas ce qui nous

restera de ce Statut. Je demande que l'on n'interprète pas la loi, mais qu'on la prenne telle qu'elle est. Elle dit que chacun doit payer en proportion de son avoir. Je ne dois pas payer pour le cabaretier, c'est lui qui doit payer. Si on établit l'arbitraire sur une chose aussi importante que l'impôt, il en résultera de graves inconvénients.

Quant à moi, je vote le rejet de l'article 8, et je demande que l'on dise nettement, que là où il n'y aura ni bouchers, ni cabaretiers, ni cafetiers, etc., l'impôt sera suspendu en se réservant de le percevoir si les choses changeaient. Je crois qu'alors nous aurions fait un acte de justice.

QUARELLI, relatore. Io credo realmente che, se vi fosse un comune in cui non si trovasse un esercente, nessuno cioè di quelli che vanno soggetti alla gabella, tale comune non dovrebbe essere compreso nel riparto del canone. Così poteva accadere quando vi erano gli appaltatori nelle provincie soggette alla gabella. Se vi era qualche comune in cui non vi fosse un esercente, né macellaio, né alcuno che macellasse per uso proprio, egli è certo che in nessuno di questi comuni l'appaltatore poteva esercitare il diritto di gabella.

Ma siccome pare quasi impossibile che vi sia un comune in cui non si venda vino, non si macelli carne, perchè, quand'anche non vi sia macellaio pubblica, vi è pur sempre chi macella per uso particolare (macellazione che è pure soggetto alla gabella), così credo che sia quasi impossibile che si trovi questo caso di un comune in cui questo diritto non sia in verun modo esercibile.

Ora, se c'è questo esercizio, sarà sicuramente nel riparto che il Consiglio provinciale deve fare del canone che avrà riguardo a quei comuni: metterà all'uno lire 100, all'altro lire 200, secondo la consumazione che vi può essere, e che sarà stata consegnata. Ma se di fatto non c'è consumazione nessuna di questi generi, io credo che realmente il canone a quei comuni non può essere assegnato; quindi vuol dire che quel canone che è stato assegnato all'intera provincia dovrà essere ripartito non fra tutti i comuni, ma fra quelli solamente dove c'è consumazione dei generi soggetti a gabella. Io sono d'avviso che non si possa ciò intendere seriamente.

DELLA TORRE Je suis de l'avis de monsieur le rapporteur; il a parlé d'un fait qui peut se produire; je connais des communes qui n'ont pas de bouchers, mais s'il arrive que quelqu'un tue un veau dans une de ces communes, il fait accidentellement le métier de boucher, et il doit donc payer un droit pour l'animal qu'il a immolé. Ce fait se produira une ou deux fois dans l'année. Pour faire les choses avec régularité, on pourrait dire: s'il y a débit de viandes, de vins, etc., on payera un droit proportionnel au débit; mais ce serait une injustice de faire payer ce droit aux villages qui, à cause de leur pauvreté, ne possèdent aucun des débitants dont il s'agit.

Ceux qui désirent de la viande et qui habitent une commune privée d'un boucher, vont acheter cette viande au village voisin, c'est là que l'on paye; mais dans les petits villages où l'on tue par hasard un mauvais veau dont personne ne veut, il faut tenir compte de la pauvreté et ne pas peser sur elle, sauf à y être forcé par la loi. Ici c'est une loi que nous faisons. . . .

Les choses étant ainsi disposées, la perte pour le trésor serait sans importance, et nous ferions un acte de justice.

Voilà tout ce que j'avais à dire sur cet article 8. Du reste je m'en rapporte aux observations de monsieur le rapporteur.

QUARELLI, relatore. In conferma di quanto io diceva, vale a dire, che se vi fosse un comune in cui nessuno andasse

soggetto a questa gabella, il comune non dovrebbe pagare, viene lo stesso articolo ottavo in cui è detto:

« Nel caso in cui i mezzi accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853 per rimborsarsi del canone e delle relative spese d'amministrazione fossero assolutamente insufficienti, i medesimi potranno essere autorizzati a sovrainporre alle contribuzioni dirette per la somma strettamente necessaria per compiere il loro contingente. »

Dunque il contesto di quest'articolo fa vedere che esiste di già la possibilità di esigere dai contribuenti di quegli stessi comuni cui quest'articolo si applicherebbe. Ma, ripeto, se vi fosse un comune in cui non si trovasse alcuno che potesse essere soggetto a questo diritto di gabella, io credo che il pagamento del canone non dovrebbe assegnarsi a questo comune.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io credo che la questione sia più teorica che pratica.

In pratica accadrà difficilmente che un comune debba ricorrere al mezzo ammesso dall'articolo ottavo di ricorrere ad una sovrainposta sulle contribuzioni dirette, perchè io ritengo che, ridotto il canone di un quinto, tutti i comuni saranno in condizione, coi mezzi indicati dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853, di far fronte al pagamento del medesimo, perchè, come giustamente avvertiva l'onorevole relatore della Commissione, nel riparto che si fa a carico dei vari comuni di una provincia si tien conto della migliore o peggior condizione in cui ciascheduno di essi si trova, e si fa dietro le consegne dei comuni stessi intorno alla consumazione ed esistenza di caffè ed altri simili negozi i quali sono soggetti all'imposta della gabella. Ma il vantaggio che si ritrae da questa disposizione consiste in ciò, che si costringono necessariamente i comuni a valersi dei mezzi indicati dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853 per far fronte al pagamento di quest'imposta.

Se non vi è un mezzo col quale possano essere i comuni minacciati che ad ogni modo il Governo farà riscuotere il canone che fu loro imposto, ne avverrà che le amministrazioni comunali saranno continuamente restie nel far la ripartizione e riscossione del canone che debbono quindi rappresentare al Governo, e troveranno modo per sottrarsi ad ogni angustia, dicendo: i mezzi che abbiamo a termini degli articoli 24 e 25 non sono sufficienti a far sì che noi comuni siamo rimborsati del canone gabellario. E con tale scusa, se non tutti i comuni, almeno una gran parte di essi si sottrarrebbero al pagamento del canone.

Laddove, se la legge stabilisce un modo per cui i comuni non possano sottrarsi al pagamento, essi si serviranno di tutti i mezzi che sono in loro potere, acciocchè il canone sia soddisfatto, e ognuno sa se nelle strettezze in cui attualmente l'erario si trova, se nella necessità in cui è di riscuotere quel canone, vi possa essere dubbio a togliere o lasciare alle finanze un mezzo così efficace, il quale consiste appunto in questa disposizione.

Del resto, non istà quello che diceva l'onorevole senatore maresciallo Della Torre, che quando si ottenesse il pagamento di un canone per mezzo della sovrainposta sulle contribuzioni dirette, si verrebbe a far pagare il povero; poichè essa non è che una sovrainposta sulle contribuzioni dirette. Ora, le contribuzioni dirette non si pagano dai poveri, ma sibbene da quelli che sono provveduti di mezzi di pagarle, e non potrebbe commettersi l'ingiustizia di far pagare il povero (cioè colui che non potrebbe pagare) a scarico di quello che potrebbe.

Ma, abbandonando queste osservazioni, io ritengo in pra-

tica essere difficile, anzi impossibile che si verifichi questo caso; anzi se si rifiutasse al Governo il mezzo di cui si tratta, si renderebbe forse in più parti insequibile la legge, si verrebbe a privare le finanze di un mezzo facile ad ottenere la riscossione del canone; laonde io credo che il Senato verrà respingere ogni emendamento diretto a modificare o respingere la sanzione di quest'articolo.

ALFIERI. Domando la parola.

DELLA TORRE. Je demande la parole pour un fait personnel.

Messieurs, ou je me suis mal expliqué, et j'en demande pardon au Sénat, ou M. le ministre m'a mal compris. Je n'ai pas dit que l'on faisait payer l'impôt aux plus pauvres, j'ai dit aux villages les plus pauvres, ce qui n'est pas la même chose; j'ai dit: c'est parce que le village est pauvre que vous imposez ceux qui possèdent. . . .

COLLI. Oui, ceux qui ne doivent pas.

DELLA TORRE. Ceux qui ne doivent pas, comme le dit fort bien l'honorable général Colli. M. le ministre répond à cela qu'il doit avoir une arme entre les mains pour contraindre les communes à faire des efforts. Je ne demande pas mieux de le voir ainsi armé, mais je ne voudrais pas qu'il se servit de son arme d'une manière injuste. Si donc au lieu de faire porter l'impôt sur les distributeurs de marchandises vous le faites porter sur les propriétaires qui sont déjà considérablement imposés, il en résultera que vous imposerez une nouvelle charge non aux individus les plus pauvres, mais aux communes les plus pauvres, car les communes riches possèdent toutes des cabaretiers, des bouchers, des cafetiers, etc.

Je crois m'être clairement expliqué; toutefois si je ne l'ai pas fait dans mon premier discours, je le fais maintenant.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Farò una breve osservazione. Io veramente aveva compreso che l'onorevole maresciallo avesse detto che si faceva ricadere sopra i poveri il pagamento di questa tassa; se egli restringe le sue osservazioni a' comuni più poveri. . . .

DELLA TORRE. Sì, io le restringo a quelli.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. . . . allora sta la risposta che già fu data dal signor relatore, cioè che quando si tratta di un comune che sia più povero, questo non sarà compreso che per una minima parte nel riparto del tributo, perchè l'onorevole senatore sa meglio di me che, a senso della legge 2 gennaio 1853, la ripartizione si fa in ragione della consumazione. A quel comune perciò dove si fa minor consumazione s'impone un canone minore; e se sussistesse un comune dove non si facesse alcuna consumazione, allora questo non andrebbe soggetto ad alcuna imposta, perchè nel riparto fra comuni dai Consigli di provincia si deve tener conto della consumazione per imporre equamente la quota del canone a ciascuno.

ALFIERI. Prego il Senato a permettermi di dire qualche parola per non restare gravato dal sospetto che potrebbe essersi suscitato da qualche parola detta in una specie di conversazione che io avessi voluto negare ad un qualsiasi de' miei colleghi la facoltà di fare quelle proposizioni che crederebbe di giusta convenienza.

Io sono lontano d'aver una simile opinione limitativa delle facoltà de' miei colleghi; solo io intesi dire che le basi giuste le quali è ripartita la contribuzione di cui si tratta sono state stabilite dalla legge del 2 gennaio 1853, e non sono stabilite dalla legge attuale.

Quella legge agli articoli 8 e 9 stabilisce che anche in tutte le provincie dove non erano in vigore le leggi sulle gabelle

accensate sarà ripartito il canone fra i comuni secondo le norme stabilite corrispondenti a centesimi 90, cioè secondo le norme segnate da caduno di essi articoli 8 e 9 di detta legge 2 gennaio 1853, che sono così concepiti:

« Art. 8. In tutte le provincie dove non erano in vigore le leggi sulle gabelle accensate sarà ripartito fra i comuni, secondo le norme infra segnate, un canone corrispondente a centesimi 90 per capo della popolazione fissa e mutabile di caduna di esse.

« Art. 9. Il canone per le provincie appaltate, dalle quali dipendono i comuni ammessi per lo addietro ad un abbuonamento diretto colle finanze, ed esenti in parte da dette gabelle, sarà aumentato di centesimi 90 per ogni abitante di detti comuni e ripartito giusta le norme fissate nell'articolo 15. »

Vede adunque il Senato che le basi di questa ripartizione sono prestabilite in quella legge. Se ora si volesse introdurre un articolo, il quale stabilisse che il comune dove non vi sono esercenti non dovesse pagare il canone, si cambierebbe *illico et immediata* tutta l'economia della legge. La legge del 1853 resterebbe senza base. Invece di fare una legge la quale va esonerando i comuni d'una parte di tassa, sicuramente non minima, come è scopo della presente, noi ne faremmo una affatto nuova che sconetterebbe tutta la legge preesistente.

Io non credo che a proposito di un mezzo nuovo (giusto o ingiusto, conveniente o non conveniente, lascio alla discussione il risolverlo) che il Governo propone si voglia rimescolare tutta la legge, scindere quella sulla quale è regolata questa imposizione e lasciarla uscire dalla sua base. Non mi pare che ciò sia nè conveniente, nè opportuno. Quindi io mi limitava a dire che per toccare questa base bisognava una legge nuova, ma che non era quella che attualmente sta in discussione che potesse essere modificata su tal punto.

Spero che il Senato vedrà che ciò dicendo io non intendeva offendere menomamente e nemmeno menomare le facoltà che appartengono a ciascuno di noi che sediamo in questo recinto.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che voglia chiudere la discussione generale.

Chi intende passare alla discussione degli articoli, sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1854 il canone fissato nella tabella annessa alla legge 2 gennaio 1853 sotto il n° 2 per ciascuna delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città di Torino e di Genova, è ridotto di un quinto. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'intendente procederà alla formazione della tabella di riparto dell'importare della riduzione determinata dall'articolo precedente, fra i comuni della provincia, secondo le speciali loro condizioni, e ne trasmetterà copia ai sindaci di tutti i comuni. »

(È approvato.)

« Art. 3. I sindaci, entro giorni 10, sottoporranno la tabella ai Consigli comunali, appositamente convocati, per le loro osservazioni, e la rinvieranno unitamente a queste all'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 4. L'intendente sottoporrà la tabella di riparto e le osservazioni dei comuni alle deliberazioni del Consiglio provinciale a questo effetto straordinariamente convocato. »

(È approvato.)

« Art. 5. La tabella di riparto, colle modificazioni che il Consiglio provinciale vi avesse introdotte, è resa esecutoria

con decreto dell'intendente, e pubblicata in ciascun comune. »

(È approvato.)

« Art. 6. Contro il risultamento di questo riparto non è ammesso verun richiamo. »

(È approvato.)

« Art. 7. Dopo la pubblicazione del decreto dell'intendente il Consiglio delegato procederà senza indugio alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune fra gli esercenti contemplati nel titolo primo della legge 2 gennaio 1853, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, prelevandone però a favore del comune la quota corrispondente a quanto non avesse potuto distribuire. »

(È approvato.)

« Art. 8. Nel caso in cui i mezzi accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853, per rimborsarsi del canone e delle relative spese d'amministrazione, fossero assolutamente insufficienti, i medesimi potranno essere autorizzati a sovrainporre alle contribuzioni dirette per la somma strettamente necessaria per compiere il loro contingente. »

COLLE. Poco mi rimane a dire in ordine all'articolo 8, relativamente al quale tutti, credo, hanno parlato, perchè nessuno intendeva cambiar la base della legge; almeno mi pare credibile che questa possa essere intenzione di nessuno: le osservazioni fatte concernono tutte l'articolo ottavo.

Si è detto che quest'articolo ottavo era assolutamente contrario ai principi stabiliti dallo Statuto, e mi pare veramente innegabile.

L'onorevole ministro ha detto che, ove si ammettesse che i comuni potessero, allegando non essere possibile il riparto del canone, esentarsi dal pagamento del medesimo, ne nascerebbe un abuso, il quale farebbe sì che il Governo non potrebbe incassare un'imposta necessaria al servizio pubblico dello Stato, e la quale io trovo fondatissima.

Accennerò passando che quando fu discussa questa legge del 2 gennaio 1853 ho dato il mio voto favorevole; credo che un'imposta sulle bevande è cosa inevitabile fin tanto che esisterà il bisogno dei tributi per i Governi, e che questo bisogno esisterà quanto il mondo. Ma credo poi doversi rimediare al difetto del primo riparto fatto, il quale non poteva naturalmente essere perfetto perchè si trattava di stabilirlo su basi quasi ignote, non esistendovi statistiche, soprattutto per le provincie dove la gabella non esisteva ancora, per conseguenza non è da maravigliarsi che il riparto sia riuscito imperfetto; ma a quest'ora si hanno maggiori cognizioni, ed i Consigli provinciali potranno procedere con maggior equità.

Il pericolo poi accennato dall'onorevole ministro mi pare anche remoto, perchè il Governo ha tra le mani il mezzo di riparare a questo pericolo; egli ha arbitrio di ammettere, o non ammettere la supposta impossibilità del riparto del canone, e, nel caso che fosse allegata, potrà mandare commissari per verificarla; nel caso poi che veramente si verificasse l'impossibilità di eseguire questo riparto, io mi accordo colle conclusioni dell'onorevole relatore, che mi sembrano fondatissime.

Se non è possibile di eseguire il riparto, se non esiste la materia imponibile, e se è impossibile riscuoterne l'imposta, per questa volta bisogna che il Governo abbia pazienza e si contenti di non perdere in definitiva, ma almeno di rinunciare ora a quel poco che non potrà essere riscosso.

Io dunque insisterei perchè fossero ammesse le conclusioni del relatore dell'ufficio, e che il Governo rinunciasse a

quella parte che esso stesso sarebbe obbligato riconoscere non poter essere ripartita fra quelli che non devono sopportarne il peso: primo, per non stabilire un principio ingiusto; secondo, per non far pesare il tributo sopra quelli i quali non lo devono in verun modo pagare, siano pure i più ricchi del luogo; intanto io chiederei almeno maggiori spiegazioni sopra queste conclusioni dell'onorevole relatore.

QUARELLI, relatore. Io non ho detto che le finanze debbano perdere la porzione del canone assegnata a quel comune, nel quale non siano esercizi soggetti a gabella; ho detto bensì che quel comune non vi deve essere soggetto, e che perciò in tal caso la quota di questo si deve ripartire fra gli altri.

CERRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Le osservazioni che si sono mosse, e che tenderebbero a far perdere al Governo una parte aliquota della somma fissata, sono direttamente contrarie all'indole del tributo di ripartizione. L'indole di questo tributo è di costituire ciascun comune debitore di una somma certa; questa somma quindi dev'essere trovata, deve versarsi ad ogni modo nelle casse del tesoro, il quale non può mai perdere sopra un tributo di ripartizione; sarebbe diversa la cosa se si trattasse di un tributo di quotità.

Molti oratori si sono estesi a rappresentare il caso di un comune che non abbia nè macellai, nè confettieri, nè osti: io credo che questo caso sia piuttosto un mito e che non esista realmente; ma dato che esistesse, io ho l'onore di richiamare il Senato alle disposizioni della legge primitiva che ora si tratta di modificare.

Le disposizioni della legge primitiva sono che la ripartizione del canone gabellario assegnato ad una provincia sia fatta dietro consegna dei comuni. Questo è il primo elemento: una tale consegna poi è soggetta alla verifica per parte degli agenti del Governo. Quindi se vi è un comune il quale non abbia alcuno esercente, in cui manchi affatto la materia imponibile, è forse da presumersi che questo comune si considererà debitore di una somma qualunque? No certamente: si manderanno i verificatori per vedere se esiste la materia imponibile; ma quando questa realmente non esista, neppure il verificatore potrà stabilire a carico di quel comune il debito di veruna somma.

Dunque la conclusione di questo sarà che il comune il quale si trova in tale condizione non pagherà niente, ma che la somma da ripartirsi si aggraverà sugli altri comuni.

Questa conseguenza è evidente, come quella che dipende dalla natura stessa del tributo.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'aveva già chiesta il senatore Di Castagneto.

DI CASTAGNETO. Io aveva chiesto la parola per rispondere ad un riflesso fatto dall'onorevole guardasigilli.

Egli diceva che l'imposta, secondo il pensiero del Governo, ricadendo sulla proprietà, ricadrebbe non sulle persone più povere, ma sulle persone ricche.

Su questo primo punto io vorrei ben fissare l'attenzione del Senato.

Se l'onorevole guardasigilli dà un colpo d'occhio agli articoli che compongono i ruoli delle nostre contribuzioni, egli vedrà quale sproporzione immensa passi fra i ruoli di qualche entità ed i ruoli che arrivano alla somma di 15 o 20 soldi.

Queste sono pur troppo le generalità dei nostri ruoli: quando il tributo vada a ricadere sopra questi piccoli articoli io credo che noi andiamo a colpire realmente le persone

le più indigenti; imperciocchè sono di già gravate dall'imposizione prediale, dall'imposizione comunale, dall'imposizione provinciale, e andiamo ancora a colpirle con una tassa, alla quale esse sono totalmente estranee.

Posto che ho la parola risponderò all'osservazione che faceva l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica relativamente alle ripartizioni di quest'imposta. Egli diceva che, essendo imposta di ripartizione, essa deve colpire tutti i comuni, tutte le provincie, e che il Governo ha diritto di avere quelle somme volute, e può farne il riparto in altro modo.

È un'imposta di ripartizione, lo capisco, ma è un'imposta di ripartizione senza un dato prodotto, altrimenti sarebbe un'imposta sulla rendita. Vediamo dove andiamo: la legge ha previsto che debb'essere un'imposta di ripartizione solamente sulle gabelle, e se manca poi la gabella, ha prescritto che possa ripartirsi sui tali e tali prodotti, cioè sull'esercizio, sugli appalti, sugli abbonamenti, ed anche sui redditi del comune, ma non ha autorizzato, anzi ha espressamente vietato che fosse una ripartizione sul tributo prediale; ed è a questa ripartizione che io credo di dovermi opporre.

Il Governo poi domanda un'arma per esigere quest'imposta a qualunque costo; egli così dice:

« Se sono in principio autorizzato a far imporre sul tributo prediale, in questo modo l'imposta entrerà. Io desidero che l'imposta entri: io sono il primo a deplorare che si perda la materia imponibile, giacchè si finirà sempre per veder nascere delle imposizioni nuove. »

E qui ne dobbiamo vedere un primo esempio: se si conservava intanto la gabella accensata anche con qualche inconveniente, le imposte entravano nelle regie casse, quando all'opposto siamo obbligati a cercare nuovi mezzi, a dare un'arma in mano al Governo; il Governo dev'essere armato, ed io spero che otterrà sempre tutte le facoltà dal Parlamento per rettamente amministrare la cosa pubblica; ma bisogna anche andar guardandogli a ledere i principii vitali dell'esistenza di un paese.

E qui si lede un principio vitale, perchè quando si vuole da imposta di consumazione farne un'imposta prediale, quando non sapendo noi fino a qual punto i contribuenti, che sono già gravati dalla prediale, rimangono ancora aggravati con questa nuova imposta, si impone senza sapere a qual limite s'imponga, senza vedere la giustizia, la legalità, la proporzionalità dell'imposta. In questo modo credo che sia ledere veramente i principii fondamentali delle nostre istituzioni.

DES AMBROIS. Prego il Senato ad aver presente che l'imposta, di cui ora si tratta, non è stata creata colla legge del 1853, ma è bensì l'imposta stessa del 1814, la quale fu regolata in modo diverso colla legge del 1853.

E qui io convengo pienamente col senatore Di Castagneto che si tratta di un'imposta di ripartizione solamente in parti, in quote, di un'imposta di ripartizione che è aliquota a termini della legge del 1853, perchè deve essere ripartita fra tutte le provincie dello Stato secondo una data proporzione; ma cessa di essere imposta di ripartizione sino a certo punto nella definitiva sua applicazione ai contribuenti, perchè allora la ripartizione deve seguire il carattere impresso all'imposta del 1814; cioè si ripartisce fra tutti i comuni solamente in quanto vi sia materia imponibile.

E qui credo dover fare anche un'osservazione sulle cose dette da parecchi fra gli oratori che presero parte a questa discussione.

Generalmente si crede che non vi sia materia imponibile

là dove mancano esercenti, nel senso solito di questa parola. Ora tale non è lo spirito della legge del 1814, tale non è il preciso suo tenore conservato dalla legge del 1853.

La gabella non colpisce solamente chi fa commercio, colpisce anche chi consuma, colpisce chi macella per uso proprio.

La gabella colpisce la consumazione delle bevande; e riguardo alla consumazione delle carni colpisce quell'individuo il quale macella per uso della propria famiglia.

Ora il Senato comprenderà che è assai difficile di trovare un comune dove non si consumi carne in quest'ultimo senso, dove cioè non vi sia chi macelli carne per uso proprio. Può esservi facilmente il caso di un comune il quale manchi di esercenti, il quale non abbia nè osterie, nè macelli; ma immaginare un comune dove non si consumi carne e non vi sia smercio di vino, è cosa assai più difficile; e su questa circostanza debbo assai più insistere, in quanto che per ragioni d'ufficio ho dovuto vedere molti richiami sul riparto delle gabelle di comuni che si credevano aggravati; ma ne conosco un solo che pretendesse non esistervi assolutamente nel suo seno la materia imponibile, ed è questo il comune di Bobbio.

Mi ricordo che il Consiglio provinciale contestava l'allegazione di questo comune, e che la contestava precisamente perchè vi era consumazione di carne macellata per uso proprio dalle singole famiglie, e tassava il povero comune in una quota veramente minima.

Ma tant'è che il caso di un comune in cui manchi la materia imponibile è impossibile a concepirsi, e credo che veramente questo non sia avvenuto e non avverrà mai.

MAESTRI. Per cagione d'ufficio sono venuti in mie mani centinaia di ricorsi di comuni: non mi accadde vederne che un solo che allegasse non avere materia imponibile, ma non gli mancava modo di supplirvi, perchè conviene richiamare alla mente gli articoli 25 e 26 della legge 2 gennaio 1853, alla quale quella di cui parliamo oggi è relativa.

L'articolo 25 parla di consumo di carne e di bevande, il quale è soggetto a un diritto o per via d'abbuonamento o di esercizio; ma vi sono inoltre le imposte sussidiarie ammesse dall'articolo 26. Quella legge autorizza i comuni a pagare con mezzi propri; dunque se nel bilancio avvengono avanzi, si possono con essi pagare i carichi, ancorchè in quei comuni non vi fossero consumatori nè di carne, nè di bevande. Poi autorizza i comuni ad imporsi con qualunque genere d'imposta, esclusa solamente la sovrimposta diretta; quindi se ha dei pascoli può imporre una tassa. E poi ci sono altri mezzi: per esempio, l'imposta sulle bestie da tiro, da sella, da soma e sui cani; in generale tutte le imposte dei comuni possono essere applicate per pagare il canone gabellario.

Dalle cose dette risulta che il caso contemplato dall'articolo 8 sarà sommamente raro, e, ciò accadendo, la sovrimposta alla diretta sarà di tenue somma, perchè non vi è comune che non abbia oggetti sottoposti a tasse o imposte indirette o di consumazione o qualche reddito. E il caso sarà tanto più raro per la proposta legge che riduce di un quinto l'imposta gabellaria. È poi lungi dal vero che l'articolo 8 ripugni allo Statuto se si consideri che l'articolo 129 della legge 7 ottobre 1848 autorizza i comuni a fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

La legge d'oggi fa un'eccezione estendendo la sovrimposta anche alla diretta, ma questo caso sarà rarissimo, e quasi mai sarà certamente per accadere di dover fare questa piccola estensione.

DI SAN MARTINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI SAN MARTINO. La legge attualmente in vigore ha tre principii generali:

Stabilisce primieramente che la gabella accensata sia ripartita, in una somma da essa stessa determinata, fra tutte le singole provincie dello Stato.

Stabilisce in secondo luogo che il riparto di questa somma fissa che fu addossata ad ogni provincia sia dal Consiglio provinciale, mediante l'eseguimento di certe formalità, ripartita fra i vari comuni. Qui la legge ha stabilito già chi fosse la persona del debitore, ed è difficile, anzi quasi impossibile di opporsi alla sua esecuzione, perchè è impossibile ai Consigli provinciali di eluderla: se si sgrava un comune, necessariamente se ne aggrava un altro, ma la persona del debitore è fissata dalla legge.

Stabilisce finalmente che la cifra ripartita fra i vari comuni sia da ciascun Consiglio comunale ripartita fra gli esercenti.

Gli onorevoli senatori che hanno parlato contro questo progetto di legge lo hanno attaccato sotto due aspetti diversi: primieramente che i Consigli provinciali facessero cattivi riparti chiamando a concorrere a questa imposta comuni che non avessero la materia imponibile.

A questo riguardo ha già risposto l'onorevole senatore Des Ambrois, il quale ha giustamente notato come pochissimi siano i comuni ove manchi il consumo della carne; oltre a ciò io soggiungo che i Consigli provinciali nel far questo riparto tengono anche conto di esercizi che, sebbene non regolari, tuttavia si presentano in quasi tutti i comuni. Sappiamo tutti come non vi sia piccolo comune il quale non abbia una, due, tre, quattro feste di villaggio, nelle quali si aprono dei cosiddetti *cabarets* ove si smercia vino.

A tenore delle nostre antiche leggi gabellarie, questi smerci, anche temporari, erano soggetti alle gabelle, e ne lo sono egualmente a tenore delle attuali; quindi il Consiglio provinciale che conosce gli usi di ogni comune, che sa se ha fiere, se ha mercati, se ha feste in cui si faccia una consumazione di vino, deve tener conto di questa consumazione e quotarne in proporzione, ancorchè nel comune non vi sia un esercizio continuativo.

D'altronde io prego il Senato di considerare che quando la legge ha determinato che un dato corpo faccia un riparto, non si può attaccarlo senza venire a specificare i fatti in cui abbia sbagliato.

Se i Consigli provinciali hanno male operato, io credo che possono essere tradotti a questa sbarra e denunziati come violatori della legge; ma non possiamo reputarli tali finchè non si abbia una prova evidente fra le mani. Io quindi, in quanto a questa opposizione, sono inclinato a credere che non sussista in nessuna maniera, finchè non mi si diano le prove, che i Consigli provinciali hanno male eseguita la legge e che fu pure male eseguita dalle altre autorità che devono concorrervi.

La questione verte tutta sul riparto fatto dai Consigli provinciali; egli è evidente che manca assolutamente al Governo ed a' suoi agenti nelle provincie il mezzo di prendere essi stessi l'iniziativa per determinare quali siano le persone soggette a quest'imposta, mentre non possono farlo se non ottengono un aiuto costante, un aiuto determinato dai Consigli comunali.

In materia d'imposte è impossibile quasi di ottenere da questi un aiuto volontario; bisogna di necessità che l'amministratore, il proprietario, il consigliere comunale somministrino continuamente un mezzo all'agente per essere certo che faccia il suo dovere con piena ed assoluta regolarità. La

minaccia fatta con questa legge d'imporre sul tributo prediale le cifre che i Consigli comunali non imponessero, quando vi ha tutta ragione di credere che possono imporre (perchè il Consiglio provinciale, che è il miglior conoscitore delle cose locali, lo ha dichiarato), fu riconosciuta dalle persone che presero parte alla sua disamina come un ottimo sprone perchè i comuni facciano il loro dovere. La contribuzione prediale d'altronde somministra essa stessa appunto un rimedio, perchè, chiamando a supplire tutti i contribuenti del comune, è quasi impossibile che fra questi non se ne trovi alcuno il quale, quando vegga di dover pagare per gli altri, non supplisca alla negligenza dei Consigli comunali nel caso che, malgrado questo eccitamento, fossero stati negligenti, epperò non mandi all'intendenza i suoi richiami e faccia presente che il tale, il tal altro esercente poteva essere chiamato a concorrere, o non lo fu in proporzione di quello che venne indicato dal Consiglio comunale. Quindi la legge contiene in sé stessa un elemento d'applicabilità tale delle leggi antecedenti che io la considero piuttosto come legge destinata a fare sì che quell'imposta abbia effetto, che non una legge la quale voglia trasformare quest'imposta di consumazione in imposta sulle contribuzioni dirette; e siccome non vi ha assolutamente altro rimedio, e che nella discussione non ne fu indicato alcuno dagli oppositori atto ad assicurare la riscossione dell'imposta, io per conseguenza non credo, in vista della strettezza finanziaria, di dover ricusare il mio voto alla legge proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

(È approvato.)

• Art. 9. Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 abitanti o più, coloro che esercitano nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale i commerci e le vendite contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della tariffa annessa all'articolo 63 della legge 2 gennaio 1853, pagheranno il relativo diritto di permesso in ragione della popolazione complessiva di tali sobborghi e borgate, come se formassero insieme un comune separato.

« Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno tale diritto di permesso in relazione alla popolazione complessiva del comune. »

(È approvato.)

• Art. 10. Il diritto di permesso per i venditori ambulanti, di cui al numero 5 della tariffa annessa allo stesso articolo 63, è ridotto ad un decimo del montare del diritto fissato dalla tabella stessa per gli altri esercenti. »

(È approvato.)

• Art. 11. È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 1853, contrarie alla presente. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto

Manca un voto al numero legale; prego il Senato a volersi radunare domani in seduta pubblica alle tre per rinnovare lo squittinio.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.